



Documento allegato al Disciplinare di Gara riguardante l'appalto relativo alla selezione di un "ADVISOR" per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria/organizzativa/gestionale e di supporto tecnico specialistico all'ASSM finalizzato alla individuazione di Socio/i privato/i per la gestione degli assets delle Terme di S. Lucia nel Comune di Tolentino.

ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

- Art. 1 L'incarico da svolgere è quello di consulente economico-finanziario (advisor) che supporti l'ASSM, nell'individuazione di una parte privata per ottenere, nella gestione degli assets delle Terme di S. Lucia in Comune di Tolentino (MC il miglior risultato economico/finanziario per l'Ente, attraverso una definizione della struttura strategica delle operazioni di assegnazione al miglior offerente delle quote di partecipazione, tenuto conto della rilevanza della gestione delle attività termali sul tessuto socio-economico del territorio.
- L'incarico comprende la consulenza, il supporto tecnico specialistico e la relativa assistenza all'ASSM:
- nella definizione della tempistica delle suddette operazioni, tenendo conto delle indicazioni dell'ASSM medesima, curando che tale tempistica sia rispettata;
 - nella predisposizione, per le parti di competenza dell' Advisor, di tutti i documenti richiesti in base alle norme applicabili, ai fini della realizzazione delle suddette operazioni, precisando che l'attività di consulenza fiscale dovrà configurarsi come assistenza e consulenza ordinaria, strumentale all'attività di consulenza tecnico finanziaria;
 - nella elaborazione di appositi documenti di supporto alle suddette operazioni secondo la migliore prassi nazionale ed internazionale;
 - nella preparazione e/o aggiornamento di tutti i documenti, relazioni e/o atti necessari affinché gli organi comunali possano esprimere le decisioni di competenza;
 - per ogni altra attività necessaria o opportuna, in conformità alla migliore prassi nazionale ed internazionale, per il miglior successo delle suddette operazioni;
- Art. 2 L'incarico comprende ogni attività specialistica necessaria per l'espletamento dello stesso, che dovrà essere svolto assicurando i più elevati livelli di diligenza e professionalità in tutte le fasi previste nel disciplinare.
- L'Advisor si impegna ad eseguire le attività oggetto dell'incarico in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento concorsuale, nonché alle prescrizioni del presente Contratto.
- Art 3 A) L'Advisor al termine dell'incarico percepirà il compenso previsto - riferito alle prestazioni richieste (Fase 1 e Fase 2) e per la durata stabilita nel Bando e relativo Disciplinare - in misura pari

a quella indicata nell'offerta economica formulata dall'Advisor stesso in sede di gara. Il compenso della Fase 2 sarà contrattualmente a carico del sottoscrittore/i della quota di azioni ceduta al miglior offerente. I compensi sono da intendersi forfetari ed omnicomprensivi di ogni e qualsiasi indennità e/o maggiorazione, a remunerazione di ogni prestazione o attività resa in relazione all'incarico, nonché comprensiva di tutte le spese inerenti e conseguenti.

Qualora non si proceda alla formazione della nuova società di gestione -per mancata conferma della volontà di proseguire nella procedura di vendita delle azioni da parte dell'ASSM oppure di non perfezionamento del negozio di acquisizione delle quote di parte privata - sarà riconosciuto e corrisposto da parte dell'ASSM, per le prestazioni effettivamente rese, un compenso (forfetario ed omnicomprensivo) non superiore al 20% dell'offerta economica formulata dall'Advisor stesso in sede di gara, e pertanto di importo massimo di € 7.000,00=(euro settemila/00), IVA esclusa.

B) Il pagamento da parte dell'ASSM -nei casi previsti dai commi 2 (fattura unica) e 3 (fattura mensile) dell'art. 3.A - avverrà previa presentazione della fattura, entro 30 giorni decorrenti dalla data di protocollazione da parte del Settore competente. In ordine al saggio degli interessi, si applica, in caso di ritardo pagamento, quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice civile.

Art. 4 L'ASSM si riserva la facoltà di chiedere l'attivazione del servizio, in caso di urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art. 5 L'ASSM si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, in tal caso, nulla sarà dovuto a titolo di indennizzo o risarcimento. È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 11 comma 6 del Codice dei contratti).

Art. 6 L'ASSM si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, revocare le Operazioni, ovvero di non dare esecuzione alle stesse in qualunque momento, senza responsabilità, oneri e spese a carico dell'ASSM, fatto salvo il riconoscimento, per le prestazioni effettivamente rese, del compenso (forfetario ed omnicomprensivo) di cui all'art. 3.A.

Art. 7 È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Art. 8 L'incarico dovrà essere espletato esclusivamente dal gruppo di lavoro indicato nell'offerta. È fatto divieto di mutare nel corso dell'espletamento del servizio il responsabile del progetto (Project Leader) e/o i suoi collaboratori senza il preventivo assenso dell'ASSM e l'espressione di gradimento del/i nuovo/i soggetto/i. In mancanza l'ASSM si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Il nuovo responsabile e/o i suoi collaboratori dovranno comunque possedere la qualificazione professionale almeno corrispondente a quella del soggetto cessato, così come documentata in sede di gara ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. Il Project Leader indicato nell'offerta sarà il referente principale dell'ASSM in tutte le fasi di svolgimento del servizio e dovrà garantire la propria presenza e disponibilità in misura adeguata rispetto alle esigenze derivanti dallo svolgimento dell'incarico

Art. 9 L'ASSM non concede alcuna manleva in relazione ai servizi prestati dal soggetto incaricato.

Art. 10 Il soggetto incaricato tratterà tutte le informazioni fornite dall'Amministrazione comunale come confidenziali alle condizioni sotto riportate.

Il termine "Informazione Confidenziale" si riferisce a tutte le informazioni finanziarie, tecniche o commerciali non pubbliche, o altre informazioni riguardanti le attività che sono fornite da e per conto dell'ASSM ai fini dell'incarico oggetto del presente contratto, con esclusione delle:

- Informazioni Confidenziali che sono o diventano disponibili al pubblico dopo il contratto, sempre che ciò non costituisca il risultato di una rivelazione del soggetto incaricato in violazione del contratto;
- Informazioni non pubbliche che il soggetto incaricato ottiene da terzi, essendo inconsapevole di averle ottenute in violazione di qualsivoglia obbligo di riservatezza nei confronti dell'ASSM;
- Informazioni di pubblico dominio alla data di stipula del contratto.

Resta inteso che il soggetto incaricato può rivelare le Informazioni Confidenziali o parte delle stesse nei seguenti casi:

- 1- alla richiesta di Autorità Pubbliche o di Vigilanza o di Controllo;
- 2- in caso di richiesta da parte di una Autorità giudiziaria o a seguito di una disposizione di legge.

Il soggetto incaricato sarà responsabile ai sensi di legge per i danni che l'ASSM dovesse subire a causa di eventuali violazioni di obblighi di cui al presente articolo.

Art. 11 Per tutta la durata dell'incarico il soggetto incaricato dovrà adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgenza di conflitti di interesse e/o di situazioni che possono dar luogo all'insorgere di conflitto d'interesse in capo all'offerente - alle sue controllanti o controllate o comunque facenti parte del gruppo dell'offerente - nei confronti dell'ASSM, gestendo i propri incarichi in modo tale da evitare che questi conflitti si realizzino. Qualora si determinasse una qualunque situazione idonea a generare una possibilità di conflitto di interessi con riferimento alle operazioni in corso, il soggetto incaricato ne dovrà prontamente dare comunicazione scritta all'ASSM. La sussistenza di tale conflitto determinerà ipso iure la risoluzione del contratto, fatta salva l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti da parte dell'ASSM.

Nell'esecuzione dell'incarico il soggetto incaricato si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi dell'ASSM.

Art. 12 L'ASSM dà atto che l'Advisor, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/06, presterà apposita garanzia cauzionale autonoma nella misura pari stabilita dall'art. 113 rispetto all'importo complessivo del Contratto di cui al precedente art. 3.A.

La predetta garanzia, è costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa da allegare presente atto.

La garanzia così prestata, in ogni caso non esonera l'Advisor dall'obbligo di provvedere al tempestivo ed integrale risarcimento di tutti i danni subiti dal ASSM a causa del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste in Contratto.

La fideiussione bancaria o assicurativa fornita come garanzia è autonoma rispetto alle obbligazioni dell'Advisor e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell'art. 1944 codice civile;
- la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere qualsiasi eccezione anche in caso di contestazioni, azioni o domande da parte dell' Advisor;
- la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre, ai sensi dell'art. 1957 codice civile, le proprie istanze avverso il debitore;
- che il garante pagherà entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della semplice richiesta scritta del ASSM.

L'Advisor è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui l'ASSM si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di mancata reintegrazione, l'ASSM ha facoltà di trattenere i ratei dei prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale della garanzia, ripristini l'ammontare della garanzia medesima.

La garanzia sarà svincolata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 113 del dlgs. 163/06.

Art. 13 L'incarico è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie tra ASSM ed Advisor, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente affidamento sono devolute alla magistratura ordinaria. Foro esclusivo è quello di Tolentino.

Art. 14 Tutte le spese, imposte, tasse inerenti al contratto sono a carico del soggetto incaricato.

Art. 15 Fermo restando quanto indicato negli articoli che precedono, nel Bando, nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati, che si intendono richiamati a tutti gli effetti ed accettati senza condizione alcuna, ulteriori condizioni e specifiche inerenti all'esecuzione dell'incarico saranno eventualmente oggetto di separata contrattazione con il soggetto aggiudicatario.